C11996 - DIMAR/7 RAMI DI AZIENDA DI GRUPPO VALENZA
Provvedimento n. 25504

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 giugno 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione effettuata da DIMAR S.p.A., pervenuta il 12 maggio 2015;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. DIMAR S.p.A. (di seguito, Dimar) è una società che opera nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo. Dimar aderisce al gruppo di acquisto SELEX, di cui utilizza le insegne commerciali (quali ad esempio, FAMILA).
Nel 2014 il fatturato consolidato realizzato in Italia da DIMAR è stato di circa 827 milioni di euro.

2. Oggetto di acquisizione sono sette rami d'azienda, appartenenti ad alcune società del gruppo Valenza, aderenti al gruppo SELEX (si tratta in particolare delle società Valenza S.p.A., Cometa S.r.l., Super Regina S.r.l., Traiano S.r.l.).

Il fatturato complessivamente imputabile a tali punti vendita, realizzato nel 2014, è pari a circa 22 milioni di euro.

I punti vendita interessati, attivi nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non di largo e generale consumo nella provincia di Torino, sono qui di seguito elencati.

località	**provincia**	**mq**	**Insegna**
Cambiano	TO	1200	A&O
Collegno	TO	1100	A&O
Torino	TO	1100	A&O
Moncalieri	TO	800	A&O
Torino	TO	700	A&O
Torino	TO	600	A&O
Grugliasco	TO	600	A&O

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di DIMAR, dei sette punti vendita sopra descritti.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una serie di parti d'imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004. Tale concentrazione, tuttavia, non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto solo il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro, mentre quello del ramo d'azienda oggetto di acquisizione non supera la soglia prevista dalla stessa legge, in quanto è stato inferiore a 49 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella